

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 08/02/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere cointestatario di nn. 12 BFP, tre dei quali appartenente alla serie di emissione Q/P (sottoscritti il 29.10.1986) e nove appartenenti alla Serie di emissione Q (sottoscritti tra l'1.3 e 15.10.1988), e di aver ricevuto per essi rimborsi per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo dei titoli. In particolare, il ricorrente evidenzia, per quanto riguarda i buoni appartenenti alla serie Q/P, che il timbro modificativo apposto dall'intermediario non incide sui rendimenti spettanti per gli ultimi 10 anni di fruttuosità del titolo, che rimangono quelli indicati dalla tabella mentre, per i buoni appartenenti alla serie Q, che spetta l'importo in cifra fissa indicato dalla tabella per gli ultimi 10 anni di fruttuosità del titolo. Sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto riportate, parte ricorrente chiede il riconoscimento dei rendimenti in cifra fissa riportati sul retro dei buoni per il periodo dal 21° al 30° anno.

Costitutosi, l'intermediario resistente, eccepisce – in via preliminare – l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, in quanto i fatti oggetto del presente ricorso sarebbero anteriori alla data dell'01.01.2009 che rappresenta il limite temporale anteriormente al quale è preclusa la pronuncia all'Arbitro. L'intermediario precisa, altresì, che i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari sottratti alla competenza per materia del Collegio.

Ciò premesso, nel merito l'intermediario osserva che due dei BFP dedotti in giudizio appartengono alla serie di emissione Q, istituita con apposito decreto ministeriale del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

13.06.1986. Tali buoni sono stati sottoscritti su moduli cartacei appartenenti alla precedente serie P, sui quali è stato correttamente apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. L'intermediario riporta nota con cui il Ministero dell'economia e delle finanze qualifica come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse» e precisa che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso. Quanto al buono appartenente alla serie di emissione Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986, la resistente osserva che per tale buono nessun errore è stato commesso in fase di emissione essendo il buono predetto sottoscritto sul modulo cartaceo appositamente fornito dallo Stato proprio per la serie Q di effettiva appartenenza (senza la necessità di alcun timbro correttivo); ritiene, pertanto, che le differenze riscontrate dal ricorrente siano riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e in relazione all'applicazione della ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, precisa che ai sensi del combinato disposto di cui al D. L. 19/09/1986, n. 556 (convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) e del D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale (pari nel caso di specie al 12,50%), mentre gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva; Tanto premesso, l'intermediario conclude per l'inammissibilità del ricorso, o in subordine, per il suo rigetto

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda della parte ricorrente che chiede all'Arbitro di voler accertare l'illegittimità del calcolo compiuto dall'intermediario per la liquidazione di tre buoni fruttiferi appartenente alla serie Q/P e nove appartenente alla serie Q, al momento della richiesta di liquidazione.

In via preliminare il Collegio osserva che entrambe le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario debbano essere respinte. Quanto a quella *ratione temporis*, il Collegio rileva che in diversi precedenti recenti l'ABF ha riconosciuto la propria competenza, evidenziando che la questione oggetto di controversia non attiene al profilo genetico del rapporto, bensì all'interpretazione dei termini e condizioni riportati su di essi e i diritti del cliente da essi derivanti, in termini di rendimenti maturati (si vedano, in tal senso, lo stesso Collegio Milano, decc. n. 315/2011 e 38/2012). Quanto all'eccezione incompetenza *ratione materiae*, questo Collegio ha più volte rilevato (v. decc. nn. 315/2011, 1364/2011, 1846/11, 78/12, 74719/12) che sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 («Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta») – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi.

Nel merito della domanda, il Collegio osserva che i buoni della serie Q/P in questione sono stati emessi sotto la vigenza del DM del 13/06/1986, il cui articolo 5 prevedeva che tali titoli potessero essere costituiti dal cartaceo della precedente serie P, purché debitamente



integrati con il timbro attestante l'appartenenza alla serie Q/P e la corretta indicazione dei tassi di interessi applicati. In particolare, il ricorrente sostiene che il calcolo di liquidazione (non essendo ancora intervenuto il rimborso) del buono compiuto dall'intermediario sia illegittimamente inferiore a quanto dovuto e richiede che venga accertato il proprio diritto ad ottenere l'integrazione del rimborso secondo i tassi di interessi originariamente stampigliati sul retro, per tutto il periodo trentennale della loro durata.

La questione non è nuova né a questo Arbitro né alla giurisprudenza di merito e di legittimità, e rappresenta ormai una casistica significativa che ha originato un orientamento consolidato sul punto. In particolare, è oramai consolidato l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che riconosce, in fattispecie analoghe a quella per cui è giudizio, la legittimità del rimborso dei BPF secondo i tassi di rendimento previsti dal DM n. 148/13 giugno 1986, invece che alle condizioni originariamente stampigliate sui titoli. E ciò in ragione dell'espresso disposto di legge di cui all'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 – abrogato nel 1999, ma ancora applicabile ai rapporti sorti anteriormente e non ancora cessati – a norma del quale le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro per il tesoro con riferimento a buoni di nuova emissione, *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*. Tale orientamento, trae origine dalla previsione normativa dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, a norma del quale *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...] Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”*. Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di Cassazione, ripetutamente richiamato dall'Arbitro (Cass., Sent. n. 27809/2005), tale disposto normativo vale a qualificare i BPF come meri titoli di legittimazione privi del carattere della c.d. letteralità, tipico dei titoli di credito, e suscettibili di integrazione extracartolare. Sul punto, si è espresso anche il Collegio di Coordinamento (dec. n. 5674/2013) secondo il quale *“il rapporto causale sottostante all'atto della sottoscrizione del BPF può essere considerato un contratto di deposito fruttifero o se non altro di mutuo. La regolamentazione del rapporto non ha tuttavia solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibili alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”*. La giurisprudenza di Cassazione ha peraltro precisato che se *“i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.”* nondimeno, deve evidenziarsi che *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli”* è *“destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), dovendosi pertanto *“procedere ad una valutazione, beninteso complessiva e non atomistica, del dato testuale [...] scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'art. 1342 c.c., comma 1, concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario.”* (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 4761/18).

Conseguentemente, l'Arbitro ha precisato che il regime normativo di rimborso è destinato a prevalere sulla difforme indicazione cartolare solo se introdotto successivamente all'emissione del titolo.



L'orientamento espresso costantemente da questo Collegio è stato anche oggetto di recente scrutinio da parte del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/2020 che – chiamata ad esprimersi degli effetti in subiecta materia della recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019) – ha confermato le conclusioni raggiunte e consolidate.

Nel caso di specie, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi della serie Q/P appartenenti alla parte ricorrente, cosicché il Collegio ritiene che possa essersi ingenerato negli stessi un legittimo affidamento circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato.

Pertanto, il Collegio ravvisa la negligenza dell'intermediario, che non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali, in conformità alla novella normativa anche con riferimento al periodo intercorrente fra il 21° ed il 30° anno, e ritiene – pertanto – che gli interessi maturati tra il ventunesimo anno e il momento dell'incasso debba avvenire secondo i tassi originari riportati sul modulo originario, ovviamente al netto di quanto già incassato.

Quanto al buono appartenente alla serie Q, il Collegio osserva che ad esso si applichi la disciplina prevista dall'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, n. 145 che prevede – espressamente – che: *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

La Risoluzione del 09/05/2000 n. 58 del Ministero delle Finanze, ha affermato che *“la capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento è fissato al lordo”*;

Da ciò si desume che l'introduzione dell'art. 7, comma 3, del d.m. 23 giugno 1997 ha comportato che, invariati i tassi di rendimento indicati dalla normativa, l'ammontare del montante progressivo riportato a tergo del buono sottoscritto dal ricorrente fosse non più corrispondente al rendimento effettivo, in quanto, per effetto dell'applicazione delle ritenute, sono stati capitalizzati interessi via via minori. Ciò ha determinato che anche il rendimento, ormai fisso nel tempo, a partire dal ventunesimo anno, non fosse più quello indicato sul retro del buono, ma risultasse determinato in un ammontare inferiore, non potendosi, per conseguenza, accogliere la domanda volta ad ottenere la liquidazione dell'importo previsto sul titolo (ma, per il contrario orientamento volto a riconoscere il diritto alla liquidazione dell'importo di cui al titolo, v. Coll. di Milano, dec. 24016/19);

Alla luce di ciò, nessun rimborso integrativo è dovuto al ricorrente con riferimento al buono appartenente alla serie di emissione Q.

Deve respingersi la domanda di rimborso delle spese di assistenza, proposta per la prima volta con il ricorso e non anche nel preventivo reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA